

INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DEL "SISTEMA PREMIANTE" DEL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO E TECNICO IMPIEGATO NELLE POSTAZIONI TERRITORIALI DELLE AAT PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO

Il servizio di soccorso territoriale può essere svolto anche con l'istituto del "Sistema Premiante". Tale istituto è stato creato nell'attesa di poter completare la dotazione organica con personale dipendente. In conformità a quanto previsto nel protocollo sottoscritto il 14 giugno 2011 presso la Regione Lombardia si prevede una graduale e costante riduzione dell'istituto al fine di limitarne l'utilizzo come solo fattore integrativo e compensativo di emergenze organizzative e specifiche del contesto territoriale, con l'obiettivo di garantire la funzionalità di tutte le postazioni delle articolazioni aziendali territoriali (AAT) regionali.

Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione di AREU, nel rispetto di quanto precisato nella D.G.R. di istituzione dell'AREU e delle Convenzioni tra AREU e Aziende Sanitarie, il personale necessario all'espletamento del servizio di soccorso territoriale anche prevedendo l'espletamento del servizio in Sistema Premiante nei limiti indicati dalla Direzione AREU.

La copertura dei turni di attività di COEU e delle postazioni di soccorso è obbligo istituzionale delle Aziende Sanitarie nella misura indicata nell'allegato 1 della convenzione con AREU e deve essere garantita come servizio essenziale.

Preso atto della complessità del servizio, degli aspetti particolari della gestione organizzativa e dei molteplici percorsi formativi del personale impegnato nel soccorso extraospedaliero si definiscono, di seguito, al fine di migliorare l'organizzazione delle postazioni di soccorso territoriale e la qualità delle prestazioni dalle stesse erogate, le indicazioni per la partecipazione degli operatori e per l'organizzazione dei turni in Sistema Premiante nell'ambito delle attività relative alle postazioni territoriali delle AAT.

Il Sistema Premiante è un istituto riconosciuto al personale delle Aziende Sanitarie che opera sui mezzi di soccorso territoriale.

L'ingresso del personale delle Aziende Sanitarie nel Sistema Premiante – premessi i requisiti che di seguito sono precisati – avviene su base volontaria.

L'attività in Sistema Premiante è assimilata – ai fini organizzativi e gestionali – all'attività di servizio.

I turni di lavoro in Sistema Premiante sono effettuati oltre l'orario di servizio contrattuale.

L'ingresso nel Sistema comporta l'obbligo – per i partecipanti – di assicurare un impegno medio mensile, concordato con l'AAT al momento dell'adesione.

L'attività di soccorso può essere richiesta su ogni tipologia di mezzo di soccorso. Il personale è tenuto ad effettuare la formazione prevista in relazione all'attività richiesta.

L'attività sui mezzi di soccorso deve essere svolta compatibilmente con l'attività di servizio contrattualmente dovuta e nel rispetto della normativa vigente e degli accordi aziendali.

DOC 13 Indicazioni per la predisposizione del regolamento del "Sistema Premiante" (...) Rev. 0 del 30/08/2011

Pagina 1 di 5

Redazione: Direzione Sanitaria

Verifica: Direzione Amministrativa

Approvazione: Direzione Generale



Il personale medico che svolge l'attività di soccorso sanitario sui Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA) di norma deve essere prioritariamente in possesso della specializzazione in anestesia-rianimazione; in carenza della disponibilità di tali specialisti si potrà fare ricorso ad altro personale medico così come previsto dalla DGR 45819/1999 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Il personale infermieristico operante su MSA deve provenire prioritariamente dall'area critica (Rianimazione, Terapie Intensive, Unità Coronarica, Pronto Soccorso, COEU) con esperienza di almeno 2 anni in detta area negli ultimi 5 anni.

Il personale di cui al presente comma deve aver effettuato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente (in alternativa, in caso di possesso documentato di analoghi o più completi percorsi formativi, è data facoltà al Responsabile di AAT di valutare l'idoneità del percorso formativo per lo svolgimento delle funzioni assegnate.)

In questo contesto ha priorità il personale che ha conseguito il master universitario in "in emergenza urgenza 118" e/o quello in "area critica".

Il personale infermieristico operante sui Mezzi di Soccorso Intermedi, oltre a possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni regionali, accede allo specifico percorso formativo solo dopo aver conseguito un'esperienza consolidata sui mezzi di soccorso avanzato e previa valutazione del Responsabile di AAT d'intesa con il Coordinatore Infermieristico.

Ogni eventuale diverso reclutamento di personale medico ed infermieristico dovrà avvenire solo in carenza di figure professionali in possesso delle caratteristiche sopracitate e autorizzata dal Responsabile della AAT o, dove istituito, dal C.L.E.U..

Il personale che svolge attività sui mezzi di soccorso in regime di sistema premiante deve mantenere aggiornate le proprie competenze professionali mediante la partecipazione ai percorsi formativi e di aggiornamento programmati dalla AAT.

I turni di servizio corrispondono alla fascia oraria di operatività del mezzo di soccorso e possono essere svolti in qualunque postazione di soccorso afferente alla AAT e in casi particolari, su richiesta del Responsabile/Coordinatore della AAT, previo consenso dell'interessato, anche in postazioni di altre AAT.

I turni e la destinazione in postazione sono predisposti dal Responsabile/Coordinatore o da persone da questi incaricate e sono di norma di 12 ore ciascuno, eventualmente frazionabili in due turni di 6 ore ciascuno in relazione alle disponibilità ricevute.

Eventuali eccedenze orarie rispetto al turno di servizio saranno riconosciute e remunerate, solamente se autorizzate dal Responsabile/Coordinatore della AAT (secondo gli accordi in vigore nelle singole Aziende Sanitarie).

Il personale deve rendersi disponibile con un'offerta di norma di n. 6 turni di disponibilità teorica mensili da 12 ore o 12 turni da 6 ore distribuiti fra diurni, notturni, pre festivi e festivi in maniera proporzionata rispetto alla disponibilità data e all'apporto fornito in sistema premiante rispetto all'attività complessiva. I turni devono essere comunicati all'incaricato della predisposizione della turnazione entro i termini definiti dai regolamenti locali.

L'incaricato alla predisposizione dei turni attinge dalle disponibilità presentate dai singoli sia per la programmazione dei turni mensili sia per eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie durante il mese.

Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute degli operatori e al fine di prevenire il rischio clinico, l'attività in Sistema Premiante, resa oltre l'orario di servizio, di norma non deve superare il limite mensile individuale di 48 ore, entro un tetto massimo individuale di 36 ore settimanali.

Non deve essere superato il limite complessivo, tra attività istituzionale e attività svolta in sistema premiante, di 48 ore settimanali medie calcolate su base quadrimestrale; ai sensi dell'art.41, comma 13, del D.L. n.112/2008, come modificato dalla L. n.133/2008, tale disposizione non si applica al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

In particolare, ad ogni operatore deve essere garantito il diritto, ogni sette giorni, a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, nel rispetto delle disposizioni e/o accordi nazionali e locali.

Al fine di garantire un livello minimo di conoscenze e capacità nell'attività di soccorso territoriale, ogni operatore deve di norma effettuare almeno 12 ore di servizio mensili con la possibilità da parte del Responsabile di AAT di innalzare il numero minimo di ore richieste per esigenze di servizio.

I turni di servizio, a qualunque titolo prestato (es. istituzionale e/o premiante), non devono superare le 12 ore di attività lavorativa continuativa.

Tra un turno e l'altro deve essere garantito un intervallo di durata non inferiore alle 11 ore fatte salve le eventuali deroghe in materia di riposo giornaliero e settimanale, previste dai contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi dell'art. 5 del CCNL 10/04/2008 per il comparto e art. 7 del CCNL 17/10/2008 per la Dirigenza ed agli accordi aziendali per il servizio emergenza urgenza.

I turni in sistema premiante non possono essere effettuati nei casi di:

- assenza per ferie programmate
- assenza per fruizione di permessi retribuiti
- nei giorni in cui si aderisce a sciopero (in attività istituzionale)

fatto salvo le condizioni eccezionali in cui, in assenza di altra alternativa, il turno venga richiesto dal Responsabile del servizio avallato dalla Direzione Sanitaria dell'AO dalla quale l'interessato dipende giuridicamente.

L'attività in sistema premiante deve essere svolta prioritariamente dal personale a tempo pieno. Qualora non risulti possibile garantire il servizio, in via eccezionale, potrà valutarsi il coinvolgimento di personale con rapporto di lavoro parziale, entro i limiti previsti dalla vigente normativa legislativa o contrattuale, al fine di garantire la copertura del servizio di emergenza urgenza.



La copertura dei turni programmati deve essere garantita; eventuali indisponibilità alla copertura del turno programmato devono essere comunicate tempestivamente secondo le modalità definite in ogni AAT e giustificate in quanto la copertura del servizio nella postazione territoriale è, a tutti gli effetti, attività di servizio.

Nell'eventualità di assenza del collega l'operatore presente in turno è tenuto a rimanere in servizio fino all'arrivo di un sostituto o fino all'autorizzazione del Responsabile/ Coordinatore della AAT o loro delegato.

Il cambio turno tra colleghi deve essere autorizzato dal Coordinatore Infermieristico o dal Responsabile di AAT nell'ambito delle rispettive competenze. La funzione può essere delegata ai referenti della postazione nei casi di istituzione dei CLEU.

La rilevazione delle presenze effettuate in Sistema Premiante è certificata dai sistemi di rilevazione presenze in uso nelle singole Aziende Sanitarie o dalla firma di presenza in turno su apposito documento custodito presso la postazione.

L'operatore che cessa l'attività assistenziale nell'area dell'emergenza urgenza e della terapia intensiva dopo aver effettuato almeno tre anni di attività sui mezzi di soccorso, potrà continuare a partecipare all'attività di soccorso in Sistema Premiante di norma fino a due anni dalla cessazione dell'attività assistenziale in area critica. E' consentito alla Direzione Sanitaria Areu ed al Responsabile di AAT autorizzare formalmente la continuazione dell'attività oltre tale termine in situazioni particolari, quali la difficoltà a reclutare personale con maggiori requisiti, previa verifica del mantenimento delle performance specifiche.

È escluso dalla possibilità di partecipare al Sistema Premiante il personale dichiarato inidoneo dal Medico Competente o che abbia limitazioni nell'attività istituzionale a funzione assimilabile a quella richiesta in Sistema Premiante.

Situazioni temporanee di sospensione dal sistema premiante, richieste dal dipendente, devono essere concordate con il Responsabile/Coordinatore Infermieristico della AAT.

Le sospensioni di durata superiore a 6 mesi richiedono una rivalutazione delle competenze.

La richiesta di ritiro definitivo dal servizio da parte di operatori già inseriti nel Sistema Premiante deve essere comunicata formalmente con preavviso di almeno 3 mesi prima del termine dell'anno solare.

È prevista la sospensione dal Sistema Premiante per:

- inadempienze gravi e/o reiterate rispetto ai protocolli di trattamento del paziente e alle procedure di gestione del soccorso;
- per mancato rispetto della turnistica, delle procedure operative, della cura del materiale, della corretta compilazione della check-list, delle modalità per la disponibilità mensile o per ogni comprovata inadempienza grave e/o reiterata non prevista da questo documento ma ritenuta tale dal Responsabile/Coordinatore Infermieristico AAT o dove istituito dal CLEU;



- rifiuto a partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento specifici o non superamento delle prove previste;
- assenza od astensione dal servizio non giustificata.

La sospensione, temporanea o definitiva, dall'attività di urgenza ed emergenza extraospedaliera è proposta dal Responsabile di AAT (con parere del CLEU, dove istituito e del Coordinatore di AAT nel caso di personale infermieristico/tecnico) alla Direzione dell'Azienda Sanitaria da cui il dipendente dipende giuridicamente, e dalla quale viene disposta.

Il ricorso all'istituto del sistema premiante è regolato dal presente regolamento e l'impiego deve essere limitato a quanto definito nell'allegato 1 delle convenzioni tra AREU e Azienda Sanitaria (compreso coordinamento CLEU). Ogni altro utilizzo quantitativo o per attività diverse da quelle previste nel presente documento deve essere autorizzato, su richiesta motivata, da AREU.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alberto Di

CISL FP LOMB *[Signature]*
FP CGIL LOMB. *[Signature]*
UILFPL LOMBARDIA *[Signature]*
CISL FP LOMB *[Signature]*

